

REGOLAMENTO (CEE) N. 2394/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2352/87 in ordine a talune modalità di applicazione della distillazione obbligatoria prevista dall'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio per la campagna 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 e l'articolo 36, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2352/87 della Commissione⁽³⁾, prevede, all'articolo 2, paragrafo 3, la deduzione dei quantitativi di vino esportati anteriormente al 31 luglio 1988 dai quantitativi soggetti all'obbligo della distillazione; che taluni operatori hanno incontrato difficoltà nel portare a termine tutte le esportazioni previste entro il termine prestabilito; che è pertanto opportuno

prorogare tale termine e adeguare di conseguenza alcune delle date previste;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2352/87, la data del 31 luglio 1988 è sostituita dalla data del 22 agosto 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1988.

Per la Commissione

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

⁽³⁾ GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 17.